Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

## Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

## Art. 28

(Delega della funzione della pianificazione)

1. I Comuni territorialmente contermin	i, in possesso	dei requisiti di	cui all'articolo	26,
possono delegare la funzione della pia	nificazione sov	vracomunale a		

- a) Unione di Comuni;
- b) Comune capoluogo;
- c) Comunità montana;
- d) Città metropolitana;
- e) Provincia;
- f) Ente di pianificazione intercomunale.
- 2. Gli atti di pianificazione sono adottati con le procedure di cui al capo III dai competenti organi istituzionali dei soggetti delegati.
- **3.** La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata mediante stipula di apposita convenzione approvata dai Consigli comunali che indica il mandato di pianificazione assegnato al soggetto delegato e, in particolare, durata, contenuto, modalità di esercizio della funzione pianificatoria e vigilanza sulla funzione delegata.